

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6261 del 10/12/2021
Oggetto	D.M. n.31/2015; D.Lgs. n.152/2006; D.G.R. n.2218/2015. Approvazione del Progetto di Bonifica per il sito ex P.V. carburanti in comune di Rimini, Viale Principe di Piemonte n.63, loc. Miramare
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6458 del 10/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dieci DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: D.M. n.31/2015; D.Lgs. n.152/2006; D.G.R. n.2218/2015. Approvazione del Progetto di Bonifica per il sito ex P.V. carburanti in comune di Rimini, Viale Principe di Piemonte n.63, loc. Miramare.

II DIRIGENTE

VISTI:

- il D.M. n. 31/2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in particolare la Parte IV, Titolo V - Bonifica di siti contaminati;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 in materia di riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti alla gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico ed acustico vengano esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n.22/2000 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - disposizioni attuative e modificative della l.r. 21 aprile 1999, n. 3";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2218 del 21 dicembre 2015 "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

PREMESSO che:

- la ditta MAESTRI S.p.A. (P.IVA 03216240402), avente sede legale in comune di Forlimpopoli (FC), Via G.Mazzini n.8/A, con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2020/136211 del 23.09.2020, ha trasmesso, in qualità di soggetto responsabile, una comunicazione di potenziale contaminazione rilevata a seguito dei lavori eseguiti in data 22.09.2020 per la rimozione di serbatoi interrati presso il dismesso distributore di carburanti per autotrazione ubicato in viale Principe di Piemonte n.63 nel comune di Rimini;
- lo scrivente Servizio di ARPAE, con nota prot. n. PG/2020/142151 del 05.10.2021, ha comunicato l'avvio del procedimento a far data dal 23.09.2020;
- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2020/148291 del 15.10.2020, la società Petroltecnica S.p.A., su incarico della ditta Maestri S.p.A., ha trasmesso la documentazione contenente gli esiti delle analisi eseguite sui campioni di terreno prelevati in occasione dei lavori di rimozione del parco serbatoi interrati del sito in oggetto;
- le analisi chimiche di laboratorio sui campioni prelevati dalla società Petroltecnica S.p.A., ai fini della verifica dello stato di qualità ambientale del sottosuolo del sito in esame, hanno evidenziato la conformità

dei valori rilevati sui campioni di terreno prelevati alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;

- poiché nel corso dei lavori di rimozione del parco serbatoi è stata rilevata la presenza di una falda acquifera superficiale alla profondità di circa 2,9 m dal p.c., al fine di verificare lo stato di qualità delle acque sotterranee, in data 21 e 22 ottobre 2020 la società Petroltecnica S.p.A., su incarico della ditta Maestri S.p.A., ha realizzato n.5 sondaggi e installato i piezometri (identificati PM1, PM2, PM3, PM4, PM5) del diametro di 4", spinti fino alla profondità di 6,0 m dal p.c.;
- con nota prot.n. PG/2020/154930 del 27.10.2020, il Servizio Territoriale di Rimini, Area Prevenzione Ambientale Est di ARPAE, ha comunicato gli esiti analitici del campione di terreno prelevato in data 22.09.2020 sulla parete posta a valle idrogeologica dello scavo per la rimozione delle cisterne interrato asserventi l'esercizio di distribuzione carburanti per autotrazione;
- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2020/169136 del 23.11.2020, la società Petroltecnica S.p.A. ha trasmesso la documentazione contenente gli esiti delle attività di accertamento della qualità ambientale anche per la matrice acque sotterranee nel sito in oggetto e la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata. Dai risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni di acqua prelevati dai piezometri installati sono emerse alcune non conformità rispetto alle CSC definite dal D.Lgs. 152/2006 per i parametri Idrocarburi totali, BTEp-X, EtBE e MtBE rilevate nei piezometri PM1, PM2, PM3 e PM4;
- lo scrivente Servizio di ARPAE, con nota prot.n. PG/2020/171987 del 26.11.2020, ha convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 16.12.2020 ed ha trasmesso il verbale a tutti i componenti della Conferenza con nota prot.n. PG/2020/189418 del 30.12.2020;
- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/47173 del 26.03.2021, la società Petroltecnica S.p.A., su incarico della ditta Maestri S.p.A., ha trasmesso il Progetto unico di Bonifica ai sensi del D.M. 31/2015 per il sito in oggetto, comprensivo della Analisi di Rischio sito-specifica;
- lo scrivente Servizio di ARPAE, con nota prot.n. PG/2021/54160 del 08.04.2021, ha convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 05.05.2021 ed ha trasmesso il Verbale a tutti i componenti della Conferenza con nota prot.n. PG/2021/77640 del 17.05.2021;
- con nota prot.n. PG/2021/75735 del 15.05.2021, il Servizio Territoriale di Rimini, Area Prevenzione Ambientale Est di ARPAE, ha trasmesso un parere condizionato al Progetto unico di Bonifica per il sito in oggetto;
- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/96197 del 18.06.2021, il Comune di Rimini ha trasmesso il parere di competenza e formale richiesta rivolta alla società Maestri S.p.A. in relazione agli obblighi di riconsegna dell'area derivanti da cessato rapporto di concessione d'uso dell'area;
- lo scrivente Servizio di ARPAE, con nota prot.n. PG/2021/168409 del 02.11.2021, ha trasmesso alla ditta MAESTRI S.p.A. una nota di sollecito a presentare la documentazione richiesta, necessaria per il prosieguo del procedimento di bonifica;
- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/169772 del 04.11.2021, la società Petroltecnica S.p.A., su incarico della ditta Maestri S.p.A., ha trasmesso le integrazioni al Progetto Unico di Bonifica per il sito in esame;
- con nota prot.n. PG/2021/171393 del 08.11.2021, il Servizio Territoriale di Rimini, Area Prevenzione Ambientale Est di ARPAE, ha trasmesso parere favorevole al documento presentato dalla ditta concernente "integrazioni al Progetto unico di Bonifica";
- con nota prot.n. PG/2021/173852 del 11.11.2021, lo scrivente Servizio di ARPAE ha chiesto al Comune di Rimini ed al Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Romagna di comunicare eventuali motivazioni ostative al prosieguo delle attività di bonifica;

- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/180992 del 24.11.2021, il Comune di Rimini ha espresso parere favorevole sul progetto di bonifica come integrato dalla ditta e, contestualmente, ha chiesto di valutare la possibilità che l'area sia resa fruibile con destinazione a parcheggio anche durante le operazioni di bonifica, con gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari;

CONSIDERATO che:

- il punto vendita di carburanti per autotrazione, dismesso, è ubicato al Foglio 124, Particella 3014, in comune di Rimini, Via Principe di Piemonte n.63, loc. Miramare, ed ha un'estensione di circa 350 m²;
- come prescritto dalla Conferenza dei Servizi del 16 dicembre 2020, la ditta ha realizzato in sito, in data 14 gennaio 2021, un ulteriore piezometro (PM6), con le medesime caratteristiche costruttive dei precedenti, volto a verificare lo stato qualitativo delle acque sotterranee di valle idrogeologica rispetto all'area di posa dei serbatoi rimossi, da identificare quale Punto di Conformità (PoC);
- allo scopo di verificare la qualità delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri installati, la ditta ha condotto campagne di monitoraggio nelle date 26.10.2020, 04.12.2020, 21.01.2021, 19.02.2021, 05.03.2021 e 20.05.2021. Gli esiti analitici sono riassunti nella tabella di seguito riportata

PIEZO- METRO	DATA	IDROCARBURI TOTALI (N-ESANO)	BENZENE	TOLUENE	ETILBENZENE	P-XILENE	STIRENE	MTBE	ETBE	PIOMBO TETRAETILE
PM1	26/10/2020	10.000	12	1.700	600	720	<0,5	82	17	<0,1
	04/12/2020	1.500	0,78	15	300	380	<0,5	91	24	<0,1
	21/01/2021	2.300	3,1	160	420	79	10	100	25	<0,1
	20/05/2021	12000	2,3	1200	1500	1600	< 0,5	49,5	35	-
PM2	26/10/2020	18.000	52	3.100	520	1.100	<0,5	270	55	<0,1
	04/12/2020	520	<0,1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	120	32	<0,1
	21/01/2021	2.100	4,2	28	470	56	13	140	36	<0,1
	20/05/2021	6400	23,7	560	1000	540	< 0,5	130	230	-
PM3	26/10/2020	4.500	<0,1	2	240	270	<0,5	2,91	<0,5	<0,1
	04/12/2020	1.900	<0,1	1,7	33	230	<0,5	51,1	<0,5	<0,1
	21/01/2021	3.200	1,3	4	220	240	12	20,4	<0,5	<0,1
	20/05/2021	1800	< 0,1	< 0,5	160	140	< 0,5	< 0,5	9,09	-
PM4	26/10/2020	2.500	18	190	63	190	<0,5	13,7	6,5	<0,1
	04/12/2020	980	6,3	11,4	38	90	<0,5	46,8	37	<0,1
	21/01/2021	2.200	330	540	420	290	3,4	37,6	15	<0,1
	20/05/2021	2100	240	170	330	130	< 0,5	52,2	18	-
PM5	26/10/2020	84	<0,1	0,87	<0,5	3,3	<0,5	24,7	<0,5	<0,1
	04/12/2020	<30	<0,1	0,53	<0,5	3,3	<0,5	28,6	<0,5	<0,1
	21/01/2021	47	<0,1	2,5	0,97	3,9	<0,5	12,2	<0,5	<0,1
	20/05/2021	< 30	< 0,1	0,74	0,53	0,75	< 0,5	3,65	< 0,5	-
PM6	21/01/2021	310	110	<0,5	2,6	<0,5	<0,5	180	4,5	<0,1
	19/02/2021	120	43	3,5	<0,5	<0,5	<0,5	250	5,2	<0,1
	05/03/2021	210	76	22	6,7	6,6	<0,5	140	3,5	<0,1
	20/05/2021	670	93	9,7	120	88	< 0,5	22,6	2,3	-
CSC D.Lgs. 152/06		350	1	15	50	10	25	40*	40*	0,1*

- dai dati in tabella si evidenzia una contaminazione delle acque di falda da composti aromatici (BTEX), Idrocarburi totali, MtBE ed EtBE in tutti i piezometri del sito ad eccezione del piezometro di monte idrogeologica PM5;
- dai rilievi piezometrici effettuati dalla ditta risulta che, nel sottosuolo del sito in esame, il livello medio della falda idrica superficiale si attesta ad una profondità media di circa 2,6 m da b.p., ovvero ad una quota media di circa 0,4 m s.l.m. e la falda presenta un deflusso diretto prevalentemente da Nord-Ovest verso Sud-Est. In data 20 maggio 2021 la ditta ha rilevato il livello piezometrico in tutti i punti di monitoraggio installati mediante una sonda di interfaccia, in grado di rilevare, con la precisione di 1 mm, eventuali spessori di prodotto idrocarburico in galleggiamento. Dalle misurazioni eseguite si è evidenziata l'assenza di idrocarburi in galleggiamento sulla superficie libera dell'acqua;
- dal 13 novembre 2020, presso il sito in oggetto, la ditta effettua attività di messa in sicurezza di emergenza tramite lo spurgo forzato delle acque sotterranee dai piezometri interni PM1, PM2, PM3, PM4 e PM5, con frequenza settimanale e conferimento delle acque estratte ad impianto autorizzato;

TENUTO CONTO che:

- sulla base del Modello Concettuale del Sito, l'Analisi di Rischio sito-specifica (AdR) ha permesso di individuare i rischi associati ai contaminanti rilevati in eccedenza rispetto ai valori limite (CSC) tabellati dal D.Lgs. 152/06 per la matrice acque sotterranee e di determinare le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) al fine di verificare la necessità di mettere in atto interventi di bonifica o messa in sicurezza nel sito;
- l'AdR ha evidenziato la sussistenza di rischi sanitari accettabili per i cancerogeni e i non cancerogeni, singoli e cumulativi, per il percorso di esposizione attivato, per i recettori individuati;
- dal confronto tra i valori di concentrazione rappresentativa (CRS) dei contaminanti rilevati in sito ed i valori delle CSR sito-specifici calcolati, si evidenzia che le CRS sono inferiori alle CSR calcolate, tuttavia in corrispondenza del punto assunto quale Punto di Conformità (piezometro PM6) nel corso dei monitoraggi delle acque si sono evidenziate concentrazioni eccedenti le CSC e, pertanto, la ditta ha presentato una proposta progettuale per la bonifica della matrice acque sotterranee;

ATTESO che:

- l'obiettivo della bonifica del sito è finalizzato al raggiungimento della conformità delle acque sotterranee alle CSC in corrispondenza del punto assunto quale Punto di Conformità (PoC), attualmente individuato al piezometro PM6, ubicato a valle idrogeologica del sito;
- per le acque sotterranee i valori di riferimento sono i limiti di Tabella 2, Colonna A dell'Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e quelli della Tabella 2, Allegato 1 del D.M. 31/2015;

CONSIDERATO che:

- la ditta ha presentato una panoramica delle tecnologie di bonifica finalizzate al trattamento della matrice acque sotterranee, in relazione alla tipologia dei contaminanti rilevati, e la scelta della tecnologia adottabile per l'area in oggetto è risultata essere l'Ossidazione Chimica In Situ (ISCO) e l'Enhanced Aerobic Bioremediation (EAB), tenuto conto del grado ed estensione della contaminazione e delle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero, unitamente alle considerazioni che privilegiano l'impiego delle tecniche di bonifica in situ;
- per il sito in oggetto si prevede l'utilizzo di prodotti con caratteristiche prestazionali in grado di eliminare la contaminazione presente nelle acque sotterranee del sito in oggetto, producendo in maniera combinata gli effetti delle tecnologie ISCO e EAB;

- nella documentazione presentata dalla Ditta si riporta il dimensionamento in via preliminare della tecnologia di bonifica prevista per le acque sotterranee, in quanto soltanto a seguito dell'esecuzione di un batch test (test di fattibilità a scala di laboratorio) sarà possibile effettuare il dimensionamento definitivo degli interventi proposti;
- il suddetto test di fattibilità sarà eseguito presso un laboratorio accreditato secondo le linee guida indicate nei protocolli APAT e saranno condotti tre diversi set di prove sperimentali di ossidazione chimica, utilizzando i seguenti agenti ossidanti: Percarbonato di Sodio; Reagente di Fenton (Perossido di Idrogeno H_2O_2 e una soluzione di Solfato Ferroso eptaidrato $FeSO_4$); Persolfato di Sodio ($Na_2S_2O_8$);
- si prevede la realizzazione di n.12 punti di iniezione (IP) di prodotto nel sottosuolo saturo, distribuiti seguendo una disposizione geometrica lineare, ortogonale al flusso di falda, tale da agire in corrispondenza della zona a monte sia del PM6 sia della linea di piezometri PM1-PM2-PM4 (si veda la planimetria del sito, allegata, con ubicazione dei punti di iniezione), in cui eseguire un'iniezione diretta in pressione di una miscela acquosa (slurry) del prodotto individuato, al fine di rimuovere la contaminazione presente e stimolare i processi di biodegradazione;
- si prevede di effettuare un primo ciclo di iniezione, ritenendo che gli obiettivi della bonifica possano essere raggiunti in circa 12 mesi a partire dalla iniezione dei reagenti, in funzione dei tassi di degradazione medi dei contaminanti raggiungibili con la tecnologia proposta. Tuttavia, qualora al termine dei 12 mesi ipotizzati si dovesse evidenziare il non raggiungimento degli obiettivi di bonifica, è previsto un secondo ciclo di iniezioni, con il medesimo numero di punti e quantitativo di prodotto previsto per il primo ciclo, seguito dal monitoraggio dell'andamento della bonifica di durata pari a ulteriori 6 mesi (si veda il cronoprogramma, allegato);
- prima dell'iniezione dei reagenti saranno eseguite attività di monitoraggio di base-line (parametri chimici e parametri indicatori delle attività di biodegradazione) su tutti i piezometri presenti (da PM1 a PM6);
- al fine di verificare l'efficacia della tecnologia applicata e lo stato di avanzamento della bonifica, dopo le iniezioni dei reagenti sarà avviato un piano di monitoraggi a cadenza mensile per i primi sei mesi e successivamente a cadenza trimestrale, in corrispondenza di tutti i piezometri PM1÷PM6, che prevederà il rilievo piezometrico, il rilievo dei parametri idrochimici con sonda multiparametrica ed il campionamento delle acque di falda per la determinazione degli stessi parametri ricercati durante il monitoraggio di base-line. Tutte le date dei monitoraggi previsti saranno comunicate agli Enti competenti con congruo anticipo;
- dalla data di avvio della bonifica saranno redatti report semestrali, contenenti una descrizione delle attività di monitoraggio nonché lo stato di avanzamento del processo di risanamento;
- allorché, al termine dei tempi previsti per la bonifica del sito, sia stato raggiunto l'obiettivo prefissato, si provvederà al collaudo ai fini della certificazione di avvenuta bonifica tramite un piano di monitoraggi post-operam, a cadenza trimestrale, per la durata di un anno (rif. cap. 7 della documentazione presentata in data 26.03.2021, Rapporto n.B3-6771/20.01);

DATO ATTO che l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore del Comune di Rimini è posto pari al 50% del costo totale dell'intervento (costi stimati 1° ciclo e 2° ciclo) come indicato nella documentazione integrativa del Progetto (cap. 4 Analisi dei costi di bonifica) presentata in data 04.11.2021;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, che si possa procedere all'approvazione del Progetto di Bonifica della ditta Maestri S.p.A., come integrato, per il sito ex PV carburanti in Rimini, viale Principe di Piemonte n.63;

PRESO ATTO che la ditta ha ottemperato al pagamento degli oneri computati sulla base di quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia-Romagna" approvato con D.G.R. n. 926/2019 (rif. Voce 12.8.5.5 del tariffario);

VISTE:

- la Determinazione dirigenziale n.106/2018, con la quale è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione dirigenziale n.96/2019, "Istituzione incarichi di funzione in ARPAE Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)";
- la Determinazione dirigenziale n.876/2019, "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";

DATO ATTO della regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente Provvedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

ATTESO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n.241/1990, è l'Ing. Fabio Rizzuto, responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE sede di Rimini;

Su proposta del Responsabile del procedimento,

DISPONE

1. di approvare il Progetto di Bonifica della ditta Maestri S.p.A., come integrato, per il sito ex PV carburanti in Rimini, viale Principe di Piemonte n.63, con la prevista tecnologia di bonifica e secondo una distribuzione dei punti di iniezione come da planimetria allegato A al presente provvedimento;
2. di autorizzare l'attuazione del suddetto Progetto di Bonifica, dando atto che la data prevista per l'iniezione del prodotto ossidante deve avvenire, come da cronoprogramma allegato B al presente provvedimento, entro 3 mesi dalla data del presente Provvedimento e deve essere preventivamente comunicata;
3. di stabilire che la Ditta provveda, entro 30 giorni dalla data del presente Provvedimento, alla effettuazione di un monitoraggio di controllo al fine di aggiornare il quadro dei dati, fornendo gli esiti nei tempi tecnicamente più brevi possibile;

4. di stabilire che, prima dell'inizio dei lavori di bonifica, dovrà essere fornita la prevista garanzia finanziaria al Comune di Rimini, sotto forma di fideiussione, quantificata in €. 52.675,00 (cinquantaduemilaseicentosestantacinque/00), pari al 50% dell'importo stimato per le opere di bonifica previste nel progetto presentato in data 04.11.2021 pari a €. 105.350,00, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale. Tale fideiussione dovrà avere validità corrispondente alla durata dei lavori e dovrà essere prestata utilizzando il modello regionale approvato con D.G.R. 2218 del 21/12/2015. Lo svincolo di detta fideiussione potrà avvenire solo successivamente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica e ripristino ambientale ai sensi del D. Lgs. N° 152/2006;
5. di stabilire che il Comune di Rimini trasmetta copia dell'accettazione della garanzia finanziaria ad ARPAE SAC di Rimini, competente per il procedimento amministrativo;
6. di dare atto che, qualora dopo il primo ciclo di iniezioni, e relativo periodo di monitoraggio, non si riscontrassero i risultati attesi, la Ditta effettui il secondo ciclo di iniezione secondo modalità e tempi previsti, dandone comunicazione ai componenti della Conferenza e formalizzando i termini temporali per la conclusione delle attività di bonifica;
7. di dare atto che il modello concettuale alla base della Analisi di Rischio sito-specifica elaborata è da ritenersi valido fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello descritto nel documento di AdR. Per qualunque variazione del modello concettuale del sito e/o dei recettori individuati la Ditta dovrà rielaborare l'Analisi di Rischio;
8. di stabilire che la Ditta trasmetta i dati analitici delle singole campagne di monitoraggio a tutti i soggetti interessati dal presente procedimento, non appena disponibili. I risultati dei monitoraggi delle acque devono essere trasmessi con i relativi rapporti di prova;
9. di confermare la necessità di un monitoraggio a frequenza mensile della acque sotterranee nella fase post-iniezioni e, qualora durante il periodo di monitoraggio al PoC si rilevi un peggioramento della contaminazione o dovessero essere rilevate eventuali anomalie, le stesse dovranno essere prontamente evidenziate dal Proponente e, unitamente agli Enti competenti, verrà valutato un eventuale supplemento di indagine e/o ulteriori attività che dovessero rendersi necessarie, compresa l'attivazione di una barriera di emungimento in continuo (Pump&Stock) come misura di messa in sicurezza;
10. di prescrivere che la Ditta comunichi in anticipo ogni eventuale variazione rispetto alle modalità di esecuzione della bonifica e provveda prontamente alla predisposizione e trasmissione della successiva documentazione di Variante al progetto, da sottoporre al vaglio della Conferenza dei Servizi, fermo restando che nel periodo intercorrente l'approvazione di tale nuovo progetto, la ditta debba mantenere in atto tutte le misure volte al contenimento e riduzione dei contaminati e deve effettuare i monitoraggi stabiliti;
11. di effettuare rilievi piezometrici per ogni sessione di campionamento;
12. di inserire i formulari di avvenuto smaltimento nella documentazione di reportistica da trasmettere con la periodicità concordata;
13. di rammentare che il deposito di rifiuti, prodotti a seguito delle attività di bonifica svolte sul sito, sia effettuato nel rispetto delle disposizioni normative su deposito temporaneo di rifiuti, come indicato all'art. 183 del D.Lgs. n.152/2006, e che tali rifiuti siano conferiti a ditte autorizzate e smaltiti secondo quanto previsto dal citato decreto;
14. che la ditta MAESTRI S.p.A. comunichi al Servizio Territoriale di ARPAE Rimini ogni attività da svolgere sul sito, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, al fine di consentire l'eventuale partecipazione/presenza del personale del Servizio;

15. di rammentare che, riguardo alla richiesta del Comune che l'area sia resa fruibile con destinazione a parcheggio anche durante le operazioni di bonifica, la realizzazione di un eventuale intervento di asfaltatura deve poter consentire l'allontanamento delle acque piovane, a scapito della loro infiltrazione, e non deve in alcun modo interferire o ritardare le operazioni di bonifica, realizzando gli accorgimenti tecnici necessari per la protezione dei punti di monitoraggio e dei punti di iniezione;
16. di trasmettere, con successiva comunicazione, copia del presente Provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per il procedimento in oggetto;
17. di invitare il Comune di Rimini ad aggiornare opportunamente la documentazione nell'ambito della pianificazione territoriale di competenza con le opportune informazioni ambientali;
18. di dare atto che per ARPAE i controlli, necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento, sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini, Area Prevenzione Ambientale Est di ARPAE;
19. di provvedere, per il presente Provvedimento, agli adempimenti in materia di trasparenza ed all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
20. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
21. di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente
Dott. Stefano Renato De Donato
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.